

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 27/10/2020

FATTO

I ricorrenti espongono di essere titolari di due buoni fruttiferi postali “Serie Q/P” emessi il 13.1.1989; che l'importo pagato dall'intermediario al momento della riscossione non è conforme ai rendimenti indicati sul retro dei titoli, in quanto non è stato rispettato quanto previsto per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolgono all'Arbitro chiedendo di condannare l'intermediario a pagare la differenza non liquidata per gli ultimi dieci anni.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese dei ricorrenti, eccependo l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i buoni in esame appartengono alla serie “Q/P”, istituita con D.M. del 13.06.1986;
- sono stati emessi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M., mediante l'utilizzo dei moduli della precedente serie “P”, con l'apposizione di due timbri;
- all'atto della sottoscrizione dei buoni, il titolare era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere e/o chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento dei buoni, usando la normale diligenza, consultando il D.M. che ha determinato la misura dei tassi di interesse dei buoni della “serie Q”;
- sul buono, conformemente alla normativa, sono stati apposti i seguenti timbri: sul fronte del titolo un timbro recante la dicitura serie “Q/P” e sul retro, un timbro con la dicitura serie Q/P, nonché la misura dei nuovi tassi d'interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M.;

- conformemente a quanto stabilito dalla tabella dei rendimenti allegata al predetto Decreto, il rendimento della serie del BFP in oggetto *“è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto”*;

-il D.M. del 13.06.1986 stabilisce che i BFP recante i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie “Q”;

- il timbro apposto per la “serie Q/P” sostituisce integralmente ogni scritta sottostante;

-alla scadenza, veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M., come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo.

Conclude dunque per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il buono postale fruttifero sottoscritto dal ricorrente nel 1986 è successivo all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte del buono è stata correttamente apposta la dicitura “serie Q/P” conformemente alle indicazioni dell’art. 5 D.M. del 13/6/1986 e sul retro è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno.

Il ricorrente contesta l’importo liquidato dall’intermediario, il quale ha applicato i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante che detto scaglione non sia stato modificato sul retro del buono, ove compare ancora la dicitura “Lit per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Giova ricordare che l’art. 173, d.p.r. n. 156/1973, dispone al riguardo che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Il D.M. Tesoro 13.6.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dai ricorrenti, dispone, all’ art. 4 che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d’interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.

All’art. 5 si prevede che “sono contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All’art. 6, infine, si dispone che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”.

Nella specie sul buono postale è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata, né annullata, né modificata la dicitura esprimente la regola circa l’interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Deve confermarsi il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) secondo cui con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014).

Deve anche aggiungersi che queste conclusioni riprendono le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (Cass., s.u. n. 13979/2007, che non pare affatto smentita dalla più recente Cass. s.u., n. 3963/2019, la quale anzi ha confermato il precedente arresto sottolineando – a confutazione delle deduzioni del ricorrente – che “in quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”).

Il Collegio condivide la qualificazione dei buoni quali documenti di legittimazione e che ciò se, da un lato, esclude che possano nella specie invocarsi i principi di incorporazione e di

letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, cosicché il diritto alla prestazione ivi documentato è suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione; dall'altro lato, tuttavia, impedisce di considerare non vincolante quanto riportato sui buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). E' questo, ad avviso del Collegio, il criticabile risultato che si raggiunge aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito invocata dall'intermediario, che finisce per attribuire valenza meramente informativa alla indicazioni presenti sul titolo (così anche il Collegio di coordinamento, decisione n. 6142/20).

E ciò anche in considerazione del fatto che nella specie non si discute di eterointegrazione derivante da sopravvenuti interventi di normazione primaria o secondaria, atteso che non è intervenuto alcun provvedimento modificativo delle condizioni del buono.

Nel caso in esame, l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla permanente vigenza della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno).

Tale comportamento ha creato l'affidamento nel sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite.

Deve dunque riconoscersi al ricorrente l'applicazione delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli ed in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli ("L. per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO